



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00910/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2017, presentato, in data 2 ottobre 2017, dal dott. Maurizio Magri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. FIGC n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, *"la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per € 10.000,00"*, per la violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liuquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 novembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

LA RELATRICE
F.to Laura Marzano

Depositato in Roma in data 27 novembre 2017.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito